Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di PSA Genova Pra' S.p.A.

PARTE SPECIALE F

Reati in materia Ambientale

ai sensi dell'art. 6, 3° comma,
del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii.

Aggiornamento 10 novembre 2020

INDICE

1. Finalità..... 3

2. Le fattispecie di reato in materia ambientale richiamate dal D.Lgs. 231/01 4
3. Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/01 13
4. Protocolli di prevenzione e sistema dei controlli..... 15

1. Finalità

PARTE SPECIALE F
Reati in Materia Ambientale

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello – come indicati al paragrafo 4 della Parte Generale, sez. B. – dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività svolte da PSA GP e considerate "a rischio", la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, questa Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- *indicare le regole che i destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;*
- *fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.*

In linea generale, tutti i destinatari adottano, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi alla normativa vigente e al contenuto dei seguenti documenti:

- *Modello Organizzativo;*
- *Codice Etico;*
- *Procedure interne, ed in particolare quelle ricomprese e richiamate dal Sistema di gestione della Sicurezza e dell'Ambiente;*
- *Procure e deleghe;*
- *Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del*
- *Decreto.*

È espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge, anche se da tali vantaggi possa – anche presuntivamente – derivare un vantaggio diretto o indiretto per PSA GP.

2. Le fattispecie di reato in materia ambientale richiamate dal D.Lgs. 231/01

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/01, introdotto con il D. Lgs. 121/11 (entrato in vigore il 16 agosto 2011) annovera le fattispecie di seguito indicate:

1. Art. 452-bis c.p. (inquinamento ambientale)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto un un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

2. Art. 452 quater c.p. (Disastro ambientale)

Fuori dai casi previsti dall'art. 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e

conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452 quinquies c.p. – "Delitti colposi contro l'ambiente"

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

3. Art. 452 sexies – "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

4. Art. 727-bis Codice penale: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

5. Art. 733-bis Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

2. omissis

3. omissis

6. D.Lgs. n. 152/06, art. 137 (Sanzioni penali)

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 a 10.000 euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, c. 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto

il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

7. D.Lgs. n. 152/06, art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata):

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.00 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonchè nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

8. D.Lgs. n. 152/06, art. 257 (Bonifica dei siti)

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

9. D.Lgs. n. 152/06, Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (comma 4, secondo periodo)

1. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro.
2. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

10. D.Lgs. n. 152/06, Art. 259 (Traffico illecito di rifiuti)

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni.

La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

11. Art. 452-quaterdecies c. p. (Attività organizzate per traffico illecito di rifiuti)

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta,

importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo

444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

12. D.Lgs. n. 152/06, Art. 260 bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 7. [Secondo e terzo periodo] Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

13. D.Lgs. n. 152/06, Art. 279 (Sanzioni)

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

14. Legge 7 febbraio 1992 n. 150 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché

norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica:

Art. 1. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da € 7.746,85 a €77.468,53 chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al

Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e ss. mm. ii. e del Regolamento CE n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e ss. mm.

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente.

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da €10.329,14 a €103.291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 2. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 10.329,14 a €103.291,38 o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al

Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e

successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

f) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite ex art. 7, par. 1, lett. b) del Reg. CE 338/97 e ss.mm.ii. e del Reg. CE n. 939/07 e ss. mm.
g) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da € 10.329,14 a €103.291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Art. 3bis. 1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed

l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.

Art. 6. 4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 7.746,85 a €103.291,38.

15. Legge 28 dicembre 1993 n. 549, art. 3, comma 6 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)

Art. 3 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformita' alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti gia' venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalita' per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresi' individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente alle quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma (3. 4. omissis - 2008) 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalita' che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi piu' gravi, alla condanna consegue la

revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attivita' costituente illecito.

16. Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 202: Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

Art. 8 (Inquinamento doloso) 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. 3. Il danno si considera di particolare gravita' quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessita' sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 9 (Inquinamento colposo) 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 3. Il danno si considera di particolare gravita' quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessita' sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Le norme richiamate dall'art. 25 undecies del Decreto mirano a prevenire il "danno ambientale", inteso ex art. 300 del T.U. dell'Ambiente come qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto ed indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

I reati ambientali appaiono riconducibili ad ipotesi di pericolo, bastando per la loro configurabilità il mancato rispetto delle disposizioni normative, non risultando quale elemento necessario l'effettivo conseguimento di un danno all'ambiente.

I reati presupposto di cui all'art. 25 undecies del Decreto, tranne poche eccezioni, sono contravvenzioni caratterizzate, sotto il profilo soggettivo, tanto dal dolo che dalla colpa.

Ad ogni ipotesi di illecito amministrativo viene applicata la sanzione pecuniaria, articolata in proporzione alla gravità dei reati presupposto e quantificata con il sistema delle quote (art. 11 del D.Lgs. 231/01).

Per alcuni reati, oltre alle sanzioni pecuniarie, sono previste sanzioni interdittive (art. 9, comma 2 del Decreto). Tra queste ipotesi rientra il reato di discarica abusiva nonché lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose.

3. Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/01

La presente parte speciale riporta una tabella sintetica nella quale sono elencati, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto, i reati ipotizzabili in materia ambientale, ossia quei reati che potrebbero essere commessi nell'ambito delle attività in concreto svolte dalla società con riferimento alla presente parte speciale.

Attività sensibili **Fattispecie di reato in materia ambientale**	**Gestione degli scarichi**	**Produzione e gestione de rifiuti**	**Comunicazioni interne e/o a autorità competenti**
1. **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari animali o vegetali selvatiche protette**	Ipotesi di reato non configurabile per l'organizzazione		
2. **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto**	Ipotesi di reato non configurabile per l'organizzazione		
3. **Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose** e **non autorizzati**	X		
4. **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**		X	

Attività sensibili Fattispecie di reato in materia ambientale	Gestione degli scarichi	Produzione e gestione de rifiuti	Comunicazioni interne e/o a autorità competenti
5. **Bonifica dei siti - Inquinamento suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque sotterranee; inquinamento ambientale; disastro ambientale.**			X
6. **Violazione degli obblighi – falsità dei certificati relativi ai rifiuti**		X	
7. **Traffico illecito dei rifiuti**		X	
8. **Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti**		X	
9. **Reati di falso relativi al Sistema Informatico di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti – SISTRI**		X	
10. **Violazioni in materia di aria e di riduzione dell'atmosfera - Esercizio non autorizzato**	Ipotesi di reato non configurabile per l'organizzazione		
11. **Falsificazione di certificati**	Ipotesi di reato non configurabile per l'organizzazione		
12. **Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono**	Ipotesi di reato non configurabile per l'organizzazione		
13. **Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi**	Ipotesi di reato non configurabile per l'organizzazione		

PSA GP è dotata di un sistema di gestione Sicurezza e Ambiente certificato e conforme allo standard internazionale UNI EN ISO 14001:2004 che supporta il controllo delle attività sensibili.

Gestione degli scarichi

Attualmente non risultano effettuate lavorazioni che possano dare origine a scarichi di tipo industriale ma sono presenti scarichi per le acque reflue di metabolismo umano e per le acque di dilavamento nei piazzali.

Risultano presenti regolari autorizzazioni allo scarico rilasciate dal Comune di Genova - previo trattamento in fossa Imhoff - e autorizzazione rilasciata dalla Provincia allo scarico

in rio delle acque di dilavamento - previo trattamento in impianto di depurazione - quest'ultima in riferimento al "Piano di prevenzione e gestione delle acque".

Produzione e gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti (raccolta, classificazione, deposito temporaneo, riutilizzo, smaltimento) avviene nel rispetto delle prescrizioni vigenti ed è regolamentata attraverso apposite procedure e istruzioni del Sistema di gestione Sicurezza e Ambiente; i rifiuti prodotti sono stoccati in aree / contenitori appositi, differenziati in base alle tipologie definite dalla normativa cogente.

In particolare, il sistema di controllo prevede la raccolta e esame delle autorizzazioni rilasciate a trasportatori e smaltitori, nonché la corretta tenuta della documentazione (registri, formulari, MUD).

Comunicazioni interne e/o alle autorità competenti circa eventuali emergenze di carattere ambientale (inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali)

Situazioni di inquinamento del suolo, sottosuolo o acque superficiali sono ipotizzabili esclusivamente in conseguenza a situazioni di emergenza - connesse sia alle operazioni di imbarco e sbarco navi, movimentazione e stoccaggio dei container, carico / scarico su camion, sia alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata presso l'officina – che possano dare origine a sversamento di sostanze pericolose.

4. Protocolli di prevenzione e sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, applicato dalla Società, con riferimento alle attività sensibili individuate, prevede:

- *Protocolli di Prevenzione Generali* relativi alle attività sensibili - I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e metodologie utilizzate per strutturare i protocolli specifici di controllo sono indicati nella Parte Generale del presente Modello al paragrafo 10 sez. B.;
- *Protocolli specifici* applicati alle singole attività sensibili:

  Nell'ambito del Sistema di gestione Sicurezza e Ambiente è attuata attività di sorveglianza e monitoraggio aziendale in materia ambientale che consente una prevenzione de una mitigazione dei i rischi (che, al contrario di quanto previsto per le altre fattispecie di reato disposte dalle precedenti parti speciali, sono ascrivibili anche a titolo di comportamenti colposi) attraverso la pianificata attività di autocontrollo e

audit annuale in riferimento a quanto indicato dallo standard internazionale precedentemente citato (UNI EN ISO 14001).

La verifica del mantenimento della conformità legislativa applicabile all'organizzazione, anche in relazione agli aggiornamenti della materia o ad intervenute modifiche interne all'azienda, avviene secondo le modalità definite in apposita procedura del Sistema di Gestione Sicurezza e Ambiente e con gli strumenti ivi descritti, tra i quali l'impiego di check list e scadenzari condivisi tra diversi enti aziendali, l'effettuazione di periodici audit interni con il supporto di consulenti esterni, nonché le sistematiche riunioni di coordinamento e pianificazione tra le direzioni aziendali. Nell'ambito del Sistema di gestione Sicurezza e Ambiente, sono state individuate le seguenti procedure / istruzioni che per la gestione, controllo e monitoraggio di tali attività:

- PRO200906 Individuazione e gestione degli aspetti ambientali
- PRO200907 Individuazione e verifica delle prescrizioni legislative e di altro tipo
- PRO200908 Gestione rifiuti
- Piano di emergenza aziendale e suoi allegati, in particolare Allegato 3 Tabella speditiva delle situazioni di emergenza (con integrazioni circa le situazioni di emergenza ipotizzabili, soggetti coinvolti e comunicazioni interne e verso le autorità competenti)
- Piano di emergenza interno area di sosta merci pericolose
- OPE200901 – Compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, dei formulari di trasporto e dei MUD
- Ordini di servizio riferite alle modalità di smaltimento dei rifiuti in caso di piccoli sversamenti
- Istruzione per il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze c/o area rifornimento e officina
- MOD200917 prescrizioni legislative e di altro genere e modalità di applicazione
  - parte ambiente
- MOD200918 Scadenzario annuale di valutazione del rispetto delle prescrizioni

- *Verifiche periodiche di attuazione ed efficacia del sistema di gestione Sicurezza e Ambiente e di conformità dello stesso alla norma UNI EN ISO 14001*:

  Per detta attività vengono svolti:

- cicli periodici di audit interni a cura di personale che opera sulla base dei necessari requisiti di indipendenza funzionale, riferendo gli esiti all'Alta Direzione;
- riesami periodici da parte della Direzione, effettuati a cadenza almeno annuale, per assicurarsi della continuità, idoneità, adeguatezza ed efficacia del Sistema di gestione Sicurezza e Ambiente;
- verifiche periodiche di sorveglianza da parte dell'Organismo di certificazione, che ne certifica il mantenimento della conformità alla norma UNI EN ISO 14001.